COMUNE DI VANZAGO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
Articolo 2 - Definizione delle concessioni/autorizzazioni annuali e giornaliere	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 4 - Funzionario Responsabile	
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari	
Articolo 6 – Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	
Articolo 7 – Autorizzazioni	7
Articolo 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	8
Articolo 9 - Anticipata rimozione	9
Articolo 10 - Divieti e limitazioni	9
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	10
Articolo 12 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 13 – Presupposto del canone	10
Articolo 14 - Soggetto passivo	10
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone	11
Articolo 16 – Definizione di insegna d'esercizio	11
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	11
Articolo 18 – Dichiarazione	12
Articolo 19 - Pagamento del canone	12
Articolo 20 – Rimborsi e compensazione	12
Articolo 21 - Accertamento e sanzioni	13
Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	13
Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari	13
Articolo 24 – Riduzioni	14
Articolo 25 - Esenzioni	14
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni	16
Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette	16
Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni	16
Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni	17
Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo	17
Articolo 32 - Riduzione del diritto	17
Articolo 33 - Esenzione dal diritto	17
Articolo 34 - Pagamento del diritto	17

Articolo 35 - Norme di rinvio	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 36 – Disposizioni generali	19
Articolo 37 - Funzionario Responsabile	19
Articolo 38 - Tipologie di occupazioni	19
Articolo 39 - Occupazioni abusive e occupazioni urgenti	19
Articolo 40 - Domanda di occupazione	20
Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	. 21
Articolo 42 - Obblighi del concessionario	21
Articolo 43 - Durata dell'occupazione	21
Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione	21
Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	22
Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	22
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Articolo 49 - Classificazione delle strade	22
Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	22
Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone	22
Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	23
Articolo 53 - Soggetto passivo	24
Articolo 54 - Agevolazioni	24
Articolo 55 - Esenzioni	24
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni annuali	25
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni giornaliere	25
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva	26
Articolo 59 - Rimborsi	26
Articolo 60 - Sanzioni	26
Articolo 61 - Attività di recupero	26
CAPO V – CANONE MERCATALE	27
Articolo 62 – Disposizioni generali	27
Articolo 63 - Funzionario Responsabile	
Articolo 64 - Domanda di occupazione	27
Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	27
Articolo 66 - Classificazione delle strade	27
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	28
Articolo 68 - Occupazioni abusive	28
Articolo 69 - Soggetto passivo	28
Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni annuali	28
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 72 - Rimborsi	29

Comune di Vanzago | Regolamento Canone Unico

Articolo 73 - Sanzioni	29
Articolo 74 - Attività di recupero	29
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	30
Articolo 75 – Entrata in vigore	30

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. 160/2019 l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
- 3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 5. Continua ad applicarsi il Piano degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 592 del 10/11/1995 e successive modificazioni.
- 6. Ai fini della riscossione e accertamento del canone in tutte le sue componenti, dello snellimento e della velocizzazione delle relative operazioni di gestione, tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a comunicare e a trasmettere all'ufficio tributi ovvero al soggetto gestore - periodicamente, e comunque non meno di una volta al mese tutti gli atti amministrativi o contrattuali (autorizzazioni, concessioni, ecc.) che siano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone stesso.

Articolo 2 - Definizione delle concessioni/autorizzazioni annuali e giornaliere

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui all'art. 1, comma 819 della L. 160/2019 e del presente Regolamento si definiscono:
 - a) annuali le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata non inferiore ad un anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) giornaliere le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
- 3. Allorquando si verifichi la sussistenza di entrambi i presupposti impositivi il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari assorbe il canone relativo all'occupazione di aree comunali limitatamente alla superficie e alla durata comuni. Laddove, al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente periodo, si verifichi la sussistenza residuale dell'uno o dell'altro presupposto in relazione alla durata o alla superficie, il canone residuo sarà determinato in maniera separata ed autonoma.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa l'irrogazione delle sanzioni ad esso afferenti nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- 3. Nel caso in cui il Comune affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del canone ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Regolamento del Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono classificate secondo il d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 in:
 - a) pubblicità ordinaria
 - b) pubblicità effettuata con veicoli
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
 - d) pubblicità varia
- 3. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
- 4. Per le definizioni relative alle insegne cartelli, locandine, targhe, stendardi e altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento a quelle effettuate ai sensi dei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del Regolamento del Codice della Strada emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
- 5. È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi
- 6. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del Regolamento del Codice della Stradata (DPR 16 dicembre 1992 n. 495).
- 7. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio prevedendo una tempistica non inferiore a 2 minuti tra un messaggio e il successivo. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti. Anche per

questa fattispecie deve intercorrere un tempo di minimo due minuti prima della variazione del messaggio.

- 8. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazza di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili"
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante"
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica"

Articolo 6 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

- 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992 n. 495) e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove non è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'articolo 50 del Regolamento del Codice della Strada.
- 3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al comma 7 del precedente art. 5 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
- 4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni punto, ad una quota non minore di metri 2,1 dal piano di accesso agli edifici e superiore a metri 2,1 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
- 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del Regolamento del Codice della Strada.

Articolo 7 – Autorizzazioni

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento e all'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esser visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 53 del Regolamento del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992 n. 495) ed è effettuato dal comune, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
- 3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe e cartelli e altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità a quarto comma dell'art. 23 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285.
- 4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale allegando:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria:

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i) eventuali autorizzazioni sovracomunali preventive, qualora necessarie;
- 5. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
- 6. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda e una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche è allegata una sola copia dello stesso.
- 7. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie la domanda dovrà essere corredata:
 - a) della documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - b) del progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - c) di un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - d) per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, di una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 8. Copia della domanda formulata compilando apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Competente viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale.
- 9. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
- 10. Qualora si intenda variare il messaggio pubblicitario autorizzato, qualora siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, occorre presentare specifica istanza; in questo caso la durata del procedimento è di massimo 15 giorni, decorsi i quali la variazione si intende autorizzata (art. 53 comma 8 DPR 495/92.
- 11. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 10 commi 1-6. Per i procedimenti agli stessi relativi, il termine è stabilito in 60 giorni.
- 12. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53 commi 9 e 10 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada).

Articolo 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune
- 2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa dei segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 9 - Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

- 1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali occorre ricevere l'autorizzazione paesistica che deve essere rilasciata dalla sovrintendenza entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune. Decorso tale termine senza alcun riscontro si applica il silenzio-assenso.
- 2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. della legge 1 giugno 1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata la posizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimenti ambiente, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli art. 131, 135 e 136 del Regolamento del Codice della Strada (emanato con DPR del 16 dicembre 1992 n. 495).
- 4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada, emanato con il Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del dlgs 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del Regolamento emanato con il DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
- 5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegni, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
- Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi degli uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
- 7. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Funzionario Responsabile, che provvederà

- anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo e edifici scolasti.
- 8. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
- 9. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, deve provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera annuale la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume giornaliera la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dagli organi di polizia stradale ex art. 12 del Codice della Strada o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
- 3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative violazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.

Articolo 13 – Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 14 - Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri
 mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto salvo diverse
 disposizione regolate da apposite convenzioni.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 9. I mezzi pubblicitari si intendono luminosi, oltre che nel caso in cui dispongano di illuminazione propria, anche nel caso in cui si tratti di mezzi non luminosi ma illuminati mediante specifica fonte luminosa appositamente posizionata per tale mezzo.

Articolo 16 – Definizione di insegna d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si rimanda all'art. 47 comma 1 del Codice della Strada: "Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle targhe professionali, salvo diverse disposizioni normative.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, anche distinguendo tra pubblicità di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
- 3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. Laddove l'importo del canone giornaliero come determinato in base alle tariffe risulti inferiore ad € 5,00, la misura minima del canone dovuto è comunque pari a tale importo.

Articolo 18 - Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio Competente o al soggetto gestore apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto gestore, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e il numero di autorizzazione all'installazione.
- 2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- La dichiarazione deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ufficio preposto il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro la scadenza per l'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 19 - Pagamento del canone

- 1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- Per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di effettuazione dell'esposizione stessa; per gli anni successivi il canone va corrisposto secondo le modalità di cui al comma 1.
- 3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di effettuazione dell'esposizione.
- 4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali.
- 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro in caso di pubblicità annuale, e a 5,00 euro in caso di pubblicità giornaliera.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 160/2019.

Articolo 20 – Rimborsi e compensazione

- Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare contestualmente all'istanza di cui al comma 1, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
- Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi

- pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.

Articolo 21 - Accertamento e sanzioni

- 1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale vigente.
- 2. In caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;
- 3. In caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero di diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì una sanzione amministrativa pari al 150 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al quale il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione ridotta ad 1/3 (50% del canone) qualora il pagamento sia effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo. Il versamento si considera tardivo quando è effettuato con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto alla scadenza originariamente prevista.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
- 8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Regolamento del Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone secondo la tariffa stabilita.
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa stabilita.

Articolo 24 - Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni iscritte all'albo delle Associazioni di Vanzago, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2. La riduzione si applica anche nel caso in cui la pubblicità effettuata presenti sponsor o marchi commerciali, a condizione che la stessa sia inerente all'oggetto sociale dei soggetti di cui al comma 1 lettera a) oppure che riguardi esclusivamente l'evento di cui alle lettere b) o c).

Articolo 25 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività' esercitata dall'impresa di trasporto; nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli

- stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 592 del 10/11/1995 e successive modificazioni.

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Vanzago costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
- 2. Il servizio è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso delle opportune autorizzazioni.

Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette

- La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
- Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita e comunque non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l'uscita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 40,00 per ciascuna commissione a titolo di diritto di urgenza.
- 9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti oppure che siano state effettuate direttamente in violazione di quanto previsto dai relativi articoli del presente regolamento.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 32 - Riduzione del diritto

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali:
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza:
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 33 - Esenzione dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. In caso di mancato pagamento non verrà dato corso all'esecuzione dell'affissione.

Articolo 35 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 592 del 10/11/1995 e successive modificazioni.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 - Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
- Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 37 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa l'irrogazione delle sanzioni ad esso afferenti nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- 3. Nel caso in cui il Comune affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del canone ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

Articolo 38 - Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono annuali o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se giornaliera, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 39 - Occupazioni abusive e occupazioni urgenti

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, gli organi di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano annuali le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre giornaliere le occupazioni

- effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
- 5. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva con conseguente applicazione della relativa disciplina.
- 6. Per quanto concerne le misure da adottare in merito alla circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal nuovo Codice della Strada.
- 7. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva priva di concessione.

Articolo 40 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via annuale o giornaliera, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente, anche tramite PEC, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2. La domanda di concessione per occupazioni annuali deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3. La domanda di autorizzazione per occupazioni giornaliere deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, ove previsto dalla normativa vigente, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA:
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione oggetto della richiesta;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) il rilievo dell'area pubblica circostante lo spazio che si intende occupare in modo da poter valutare eventuali altri atti da predisporre (esempio ordinanze specifiche per divieti)
- 6. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio per la rimessa in pristino dei luoghi interessati dai lavori e a garanzia di eventuali danni al demanio comunale o a terzi.
- 7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
- 8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento autorizzatorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare l'autorizzazione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

- 1. Sono di competenza dell'Ufficio competente il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio competente il rilascio degli atti di concessione
- 2. Coloro che intendono occupare aree pubbliche sono tenuti a presentare apposita istanza in bollo al Responsabile del Settore competente mediante deposito all'ufficio protocollo dell'Ente o in alternativa inoltrandola alla PEC istituzionale del Comune.
- 3. Il Settore competente provvedere a verificarne i contenuti e ad istruire la pratica. Qualora si renda necessario sospende i termini del procedimento allo scopo di acquisire eventuali ulteriori informazioni o documenti necessari per concludere il procedimento.
- 4. Qualora vi siano i presupposti il Settore competente provvede nei termini di cui all'art. precedente al rilascio dell'atto autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emissione del provvedimento di diniego motivato, previa comunicazione del preavviso di diniego.
- 5. Il provvedimento finale conterrà l'area oggetto dell'occupazione, la sua superficie, il periodo di validità e l'importo che dovrà essere corrisposto e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali concessioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, tranne dei casi espressamente previsti dalla legge;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 43 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 42, comma 2.
- Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.

- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario:
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione annuale sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni giornaliere possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni annuali il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni giornaliere il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
- 3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
- 4. Laddove l'importo del canone giornaliero come determinato in base alle tariffe risulti inferiore ad € 5,00, la misura minima del canone dovuto è comunque pari a tale importo.

Articolo 49 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in unica categoria, per complessiva omogeneità territoriale. Viene dunque superata la classificazione adottata con deliberazione n. 74 del 15 settembre 1994.

Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

- 2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 7. Per le occupazioni annuali del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della Legge n. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione giornaliera per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni giornaliere.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 53 - Soggetto passivo

- 1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 54 - Agevolazioni

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni giornaliere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 25 per cento;
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - d) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - e) per le occupazioni giornaliere di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 55 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni per iniziative culturali, sportive, sindacali, filantropiche, realizzate da associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni di Vanzago e/o con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) passi carrabili;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, purché non costituiscano delimitazione di aree già soggette a tassazione;
- I) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- m) le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche purchè l'area occupata non ecceda 10 mg;
- n) le occupazioni annuali e giornaliere di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) ulteriori fattispecie espressamente indicate in altri regolamenti comunali o dalla normativa sovracomunale vigente

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

- 1. Il canone per le occupazioni annuali va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio successivo.
- 4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro in caso di occupazione annuale.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni annuali possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
- 7. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 160/2019.

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni giornaliere

- 1. Per le occupazioni giornaliere il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 2. Il canone per occupazioni giornaliere può essere corrisposto in due rate di cui la prima con versamento immediato alla data del rilascio del titolo autorizzativo, la seconda entro il termine dell'occupazione.
- 3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro in caso di occupazione giornaliera.
- 5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni giornaliere possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59 - Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno.

Articolo 60 - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
- 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al quale il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione ridotta ad 1/3 (50% del canone) qualora il pagamento sia effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo. Il versamento si considera tardivo quando è effettuato con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto alla scadenza originariamente prevista.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 61 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 62 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 63 - Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa l'irrogazione delle sanzioni ad esso afferenti nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
- 3. Nel caso in cui il Comune affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del canone ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

Articolo 64 - Domanda di occupazione

- 1. Le procedure di autorizzazione sono previste dal Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 2 febbraio 2017 e modificato con DCC n. 55 del 15 ottobre 2020.
- 2. Alla data di entrate in vigore del presente regolamento si ritengono valide fino alla naturale scadenza, ai fini dell'applicazione del canone con esso istituito, le concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni già rilasciate o presentate ai fini dell'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al D. Lgs. 507/1993 regolarmente attive al 31.12.2020.

Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
- 3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
- 5. Laddove l'importo del canone giornaliero come sopra determinato risulti inferiore ad € 5,00, la misura minima del canone dovuto è comunque pari a tale importo.

Articolo 66 - Classificazione delle strade

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in unica categoria, per complessiva omogeneità territoriale. Viene dunque superata la classificazione adottata con deliberazione n. 74 del 15 settembre 1994.

Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3. Le occupazioni giornaliere sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.
- 4. La tariffa su base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni.

Articolo 68 - Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, gli organi di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano annuali le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 69 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

- 1. Il canone mercatale per le occupazioni annuali va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio successivo.
- 4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro in caso di occupazione annuale, e a 5,00 euro in caso di occupazione giornaliera.

7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni annuali possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

- L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
- Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno.

Articolo 73 - Sanzioni

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
- 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base al quale il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione ridotta ad 1/3 (50% del canone) qualora il pagamento sia effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo. Il versamento si considera tardivo quando è effettuato con un ritardo superiore a 60 giorni rispetto alla scadenza originariamente prevista.
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
- 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di giornaliera ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.